



COMUNICATO UFFICIALE N. 350
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 441/AA e n. 442/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 441/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 563 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro PREDA e Davide LANEVE, e della società ASD REAL VIDIGULFO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO PREDA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Vidigulfo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 23, delle NOIF, e dall'art. 47, del Regolamento della LND, per non avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, successivamente alla revoca della deroga concessa al sig. Davide Laneve dal Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 23 delle NOIF e dall'art. 47 del Regolamento LND per avere lo stesso, dal 26.9.2023 fino almeno al 21.1.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al Sig. Davide Laneve, successivamente alla revoca della deroga allo stesso concessa dal Comitato Regionale Lombardia e nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DAVIDE LANEVE, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Real Vidigulfo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver lo stesso, dal 26.9.2023 e fino almeno al 21.1.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società ASD Real Vidigulfo militante nel campionato di Seconda Categoria dopo la revoca della deroga a lui concessa dal Comitato Regionale Lombardia L.N.D., sebbene fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

ASD REAL VIDIGULFO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Alessandro Preda ed il sig. Davide Laneve;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide LANEVE e dal Sig. Alessandro PREDA in proprio e, in qualità di

legale rappresentante, per conto della società ASD REAL VIDIGULFO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro PREDA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Davide LANEVE, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD REAL VIDIGULFO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 442/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Valerio COMPAGNINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

VALERIO COMPAGNINO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società Falaschelavinio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e comma 2, del Regolamento Settore Tecnico, per avere lo stesso, mediante un messaggio audio inviato in data 19.11.2023 a mezzo "Facebook Messenger" al sig. Pietro Cazzorla - Presidente A.I.A. sez. di Aprilia -, proferito, in riferimento all'arbitro della gara Falaschelavinio - Polisportiva Carso del 19 novembre 2023, le seguenti espressioni: *"non si può mandare un arbitro che alle 10:00 di mattina si presenta con una Red Bull in mano a bere cioè ad arbitrare una partita [...] fa un primo tempo normale e poi gli parte la scintilla, oggi ha buttato fuori i due guardalinee, un massaggiatore, un giocatore, ha buttato fuori un mister, cioè ma vede delle cose che non ci stanno in campo [...] ci ha rovinato una partita tranquilla dove se legge il referto sembra che ci siamo pestati di botte ma non è successo veramente nulla [...] questo rovina le partite, mettetevi nei panni nostri, non si può mandare un ragazzo in giro così, c'ha problemi, c'ha i tic fa l'appello si vede già dall'appello c'ha problematiche [...] io ve voglio bene però cioè è stato in difficoltà [...] non potete mandarlo ai regionali [...] non so che dirvi però mi vergogno se questo è il calcio, se questo è il calcio di tutti gli sportivi compresi gli arbitri io mi vergogno cioè mi viene proprio di abbandonare"*;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio COMPAGNINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Valerio COMPAGNINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina